

## Riferimenti Normativi

-**Art 331 c.p.** ( Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) 1. Salvo quanto è stabilito dall'art.347, i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (361,362 c.p.)

- **Art 334 c.p.** (Referto) 1. Chi ha l'obbligo del referto (365,384 c.p. ) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

- **Art 572 c.p.** (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente , maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Definizione - Il maltrattamento si concretizza ne " gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi ( IV seminario criminologico- Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978) . Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva ( percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva ( incuria, trascuratezza, abbandono).

- **Art. 591 c.p.** (Abbandono di persone minori o incapaci) . Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

- **Art 609-bis** legge 66/del 15.02.1996 - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Art. 609** quater (atti sessuali con minorenni) - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persone che al momento del fatto :

1)non ha compiuto gli anni quattordici; 2)Non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo una relazione di convivenza;

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.+